

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Ritom-FFS: la Confederazione è fuorilegge!

Nel 2010 scade definitivamente ogni proroga alla concessione per l'utilizzo delle acque del Ritom, scaduta formalmente il 31.12.2005. Dal 1995 sono in atto le trattative per il rinnovo, riattivate poi nel 2005, già fuori tempo. Da allora però nulla si è più mosso; problemi di personale presso gli uffici preposti di FFS hanno fatto sì che oggi le FFS e quindi la Confederazione non rispettino più l'articolo 58a della LUF1.

In particolare, i deflussi minimi non sono rispettati (lettera c dell'articolo 58a) e nel 2011 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di deflussi minimi, e il regime transitorio del Ritom scadrà il 31.12.2010. L'attendismo e l'empasse per la regolazione dei deflussi minimi e della riduzione dell'impatto ambientale per l'usufrutto delle acque del Ritom sono incomprensibili, da parte di FFS. Infatti, le stesse FFS ad Amsteg hanno realizzato una demodulazione dei flussi con un'opera in caverna (galleria sotto roccia), mentre in Ticino non si applica lo stesso metro per un'opera di minor impatto economico per l'azienda.

In aggiunta, va sottolineato come il giusto indennizzo alla comunità locale per l'usufrutto del corso d'acqua e del salto non è riconosciuto.

Due situazioni intollerabili per un'azienda pubblica che dipende direttamente dal DATEC, responsabile per il rispetto delle norme ambientali; le FFS denotano in questa situazione una chiara mancanza di responsabilità ambientale e sociale.

Con il presente atto si chiede al Consiglio di Stato

1. le FFS rispettano attualmente le normative riguardo i deflussi minimi e altre leggi di protezione dell'ambiente (LPAmb, LALIA, ...) nello sfruttamento delle acque del Ritom?
2. Di chiedere al Consiglio Federale, e per esso al DATEC, che:
  - o le trattative per il rinnovo del Ritom siano condotte affinché entro fine 2010 possa il Gran Consiglio decidere in merito al rinnovo;
  - o le norme ambientali vengano rispettate da subito.

Norman Gobbi

#### **721.80 Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1)**

##### **Art. 58a**

*1 Il rinnovo può avvenire alla scadenza della concessione o prima.*

*2 La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno 15 anni prima della scadenza della stessa. Le autorità competenti decidono, almeno dieci anni prima della scadenza della concessione, se sono disposte in linea di principio ad accordare il rinnovo.*

*3 Le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizione al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione.*

*4 La durata massima di una concessione rinnovata anticipatamente si calcola a partire dal giorno dell'entrata in vigore convenuto con il concessionario. La concessione deve tuttavia entrare in vigore al più tardi 25 anni dopo la decisione di rilascio.*